

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 710

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(ZELIOLI LANZINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(COLOMBO EMILIO)

Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431,
relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica

Presentato alla Presidenza il 20 novembre 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, prevede che nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità vengano iscritti i seguenti stanziamenti:

lire 8.000 milioni per l'anno 1968;
lire 12.000 milioni per l'anno 1969;
lire 16.000 milioni per l'anno 1970;
lire 23.394 milioni per l'anno 1971 e successivi.

Tale intervento finanziario dello Stato è determinato dalla necessità di migliorare l'assistenza alle persone affette da disturbi psichici, evitando un aggravio di spese agli enti erogatori dell'assistenza, spesa che gli enti stessi, nella quasi totalità, non sono in grado di fronteggiare.

I fondi stanziati, in particolare, sono destinati a sostenere i maggiori oneri finanziari derivanti alle province e agli altri enti pubblici per l'assunzione di nuovo personale (medici, psicologi, infermieri, assistenti sanitarie visitatrici, assistenti sociali), mi-

glioramenti economici ai medici in servizio e alla concessione di contributi alle province che versano nella situazione delineata dall'articolo 6 della legge di che trattasi.

L'erogazione dei fondi è subordinata a una serie di atti preparatori di carattere complesso (autorizzazione per ciascuna provincia o altro ente pubblico da cui dipendono ospedali psichiatrici del numero delle unità di personale da assumere, e a provvedimenti, che sono il risultato di un laborioso iter procedimentale (determinazione degli stipendi tipo per ciascuna categoria di personale).

È da ritenere che gli atti di cui è innanzi cenno non potranno essere adottati in un breve arco di tempo, specialmente se si tiene conto del periodo necessario per l'acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali di categoria e per l'adozione di atti complessi (decreti interministeriali o pluriministeriali).

È pertanto da considerare che gli adempimenti preliminari e l'impiego degli otto miliardi disponibili non potranno avvenire entro il 1968, con l'effetto che i fondi medesimi,

ove non utilizzati, costituiranno delle economie (articolo 153 del regolamento di contabilità generale dello Stato).

Al fine di evitare tale conseguenza, che sarebbe gravemente pregiudizievole all'assistenza psichiatrica, questo Ministero è venuto nella determinazione di proporre una modifica dell'articolo 5 della legge sopra cita-

ta nel senso di prevedere che i fondi a disposizione per l'anno 1968, che non siano stati impiegati o impegnati nell'anno, possono essere impegnati od utilizzati nell'anno 1969.

All'uopo si è formulato l'accluso disegno di legge, composto di un solo articolo, che si propone per l'ulteriore corso.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, è aggiunto il seguente:

« La somma di 8.000 milioni di cui al precedente comma, che non sia stata impegnata nell'esercizio 1968, può essere impegnata entro l'anno 1969 ».